



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 153 del 9 Giugno 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 giugno 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.41 della Società A.C.D. CAMPORA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 132 del 27.02.2020 (ripetizione della gara Capo Vaticano – Campora del 10.11.2019, Campionato di 1^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'Avv. Francesco Rotundo, che difende la Società reclamante;

RILEVA

La società Campora ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata su CU n.132 del 27 febbraio 2020, con cui era stata disposta la ripetizione della gara Capo Vaticano – Campora del 10.11.2019.

Tale decisione era conseguente al precedente provvedimento dello stesso Giudice Sportivo, il quale in data 21.11.2019, su ricorso della Società Capo Vaticano del 12.11.2019, aveva sospeso la decisione e rimesso gli atti alla Procura Federale al fine di verificare quanto già risultante negli atti ufficiali di gara, e precisamente la circostanza che l'arbitro aveva decretato la fine dell'incontro con circa dieci minuti di anticipo rispetto al tempo regolamentare a causa del malfunzionamento del proprio cronometro.

La Procura Federale, con comunicazione del 12.02.2020, sentito il direttore di gara, confermava la circostanza.

Sicché, il Giudice Sportivo adottava la decisione impugnata.

Il ricorso della Società Campora si fonda su quattro motivi, di cui il primo appare fondato e assorbente.

Invero, sostiene la Società reclamante che la decisione sia stata adottata dal Giudice Sportivo oltre il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado, previsto dall'art. 54 C.G.S.

In effetti, la decisione è intervenuta in data 27.02.2020, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto dalla Società Capo Vaticano in data 12.11.2019.

Né si è in presenza di alcuno dei tassativi motivi che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, C.G.S. CONI giustificano la sospensione dei termini.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso:

- revoca la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata su CU n.132 del 27 febbraio 2020, e omologa il risultato di 0-1 conseguito sul campo della gara CAPO VATICANO-CAMPORA del 10.11.2019;
- dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della Società reclamante;
- dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Segreteria del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi